CAMERA DEI DEPUTATI N. 952

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati COSTAMAGNA, MANNINO

Presentata il 14 novembre 1979

Istituzione del fondo di solidarietà « Aldo Moro »

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La nostra Italia continua purtroppo da tempo ad essere colpita da atti di violenza e di terrorismo politico.

Oltre a vite umane barbaramente trucidate, la Comunità nazionale ha dovuto subire ferimenti, attentati a sedi di movimenti politici, culturali, religiosi, violenze ai beni privati di onesti cittadini dediti con passione alle attività di servizio e di rappresentanza civile: l'origine è troppo spesso stata l'intolleranza e la violenza politico-ideologica, di singoli o di gruppi.

Insieme alla condanna, morale prima ancora che politica, che la Comunità civile ha già ripetutamente espresso, deve crescere anche il senso di solidarietà, morale e anche materiale, verso le vittime di queste violenze: esse sono i rappresentanti di tutta la comunità, offesa e violentata nella sua dignità.

Al fine di concorrere, se pure in modo inadeguato, al risarcimento dei danni e ad alleviarne le conseguenze, con la presente si propone l'istituzione di un Fondo di solidarietà, disciplinato come da testo allegato.

Si propone che il Fondo sia intitolato ad Aldo Moro vittima emblematica, che nessuno dovrà mai dimenticare, di un fanatismo folle, cinico, antiumano e antidemocratico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al fine di testimoniare la solidarietà della comunità nazionale alle vittime del terrorismo e della violenza politica e la condanna contro ognuno di questi atti, è istituito il Fondo di solidarietà intitolato « Aldo Moro ».

ART. 2.

Il Fondo è utilizzato per concorrere a risarcire i danni e comunque ad alleviare le conseguenze derivanti a persone, sedi, altri beni materiali la cui origine sia da attribuirsi ad atti violenti di singoli o di gruppi che abbiano, dichiaratamente o no, motivazione politica.

I contributi di risarcimento sono decisi dal Presidente del Consiglio per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei princìpi della Costituzione.

ART. 3.

Ogni contributo, il cui valore massimo è fissato in lire 10.000.000, non potrà superare il 50 per cento del danno subìto.

ART. 4.

Per l'anno 1980 è disposto uno stanziamento di lire un miliardo mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario.